

7.11.2018

A8-0336/30

Emendamento 30

Julie Girling

a nome del gruppo PPE

Relazione

Julie Girling

Inquinanti organici persistenti

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))

A8-0336/2018

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A – riga 24 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>Sostanza</i>	<i>N. CAS</i>	<i>N. CE</i>	<i>Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni</i>
<i>Ossido di bis(pentabromofenile) (deca bromodifenil eteri; decaBDE)</i>	<i>1163-19-5</i>	<i>214-604-9</i>	<p><i>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze, in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</i></p> <p><i>1 bis. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni nella loro totalità fino a 1000 ppm in peso quando sono presenti in miscele o articoli.</i></p> <p><i>Tale limite di concentrazione è soggetto a una valutazione di impatto e revisione da parte della Commissione entro ... [5 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</i></p> <p><i>La valutazione di impatto si basa sulle raccomandazioni dell'ECHA e del comitato per i</i></p>

AM\1168496IT.docx

PE624.214v01-00

refiuti.

2. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di decaBDE:

a) per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima dell'entrata in vigore ed è stata ricevuta prima di dicembre 2022, anteriormente al 2 marzo 2027;

b) per la produzione di ricambi per:

i) aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima dell'entrata in vigore ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;

ii) veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE¹ bis del Parlamento europeo e del Consiglio, prodotti prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.

3. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

i) applicazioni dell'apparato propulsore e

applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;

ii) applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;

iii) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili (solo se pertinenti per l'air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali);

iv) sospensioni e applicazioni interne, quali le finiture, il materiale acustico e le cinture di sicurezza;

v) plastiche rinforzate (pannelli di strumenti e finiture interne);

vi) sotto il cofano o la plancia, quali morsettiera/scatola dei fusibili, cavi ad alto amperaggio e rivestimento cavi (cavi delle candele);

vii) apparecchiature elettriche ed elettroniche (scatola e supporto della batteria, connettori elettrici di controllo del motore,

componenti di dischi radio, sistemi di navigazione satellitare, sistemi di posizionamento globale e sistemi informatici);

viii) tessuti, ad esempio copri bagagliaio, imbottiture, rivestimenti interni, sedili di automobili, poggiatesta, parasole, pannelli interni e tappetini.

3. Sono autorizzate la produzione di decaBDE e il suo utilizzo nella produzione e nell'immissione sul mercato dei seguenti articoli:

a) articoli immessi sul mercato prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento];

b) aeromobili prodotti in conformità del punto 2, lettera a);

c) pezzi di ricambio di aeromobili prodotti in conformità del punto 2, lettera b);

d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE¹ ter del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Ai fini della presente voce, per "aeromobile" si intende una delle seguenti definizioni:

a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/1139¹ quater del Parlamento europeo e del

Consiglio o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;

b) un aeromobile militare.

^{1 bis} Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

^{1 ter} Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

^{1 quater} Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE)

*n. 2111/2005, (CE)
n. 1008/2008, (UE)
n. 996/2010, (UE) n. 376/2014
e le direttive 2014/30/UE e
2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, e
abroga i regolamenti (CE)
n. 552/2004 e (CE)
n. 216/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio e il
regolamento (CEE) n. 3922/91
del Consiglio (GU L 212 del
22.8.2018, pag. 1).*

Or. en